



**Procedura aperta per la fornitura di arredi per uffici a ridotto
impatto ambientale 4**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

Premessa	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Oggetto dell'appalto	3
Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE	4
3.1 Sostanze pericolose	5
3.2 Emissioni di formaldeide da pannelli	6
3.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	6
3.4 Contenuto di composti organici volatili	7
3.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle	7
3.6 Sostenibilità e legalità del legno	8
3.7 Plastica riciclata	8
3.8 Rivestimenti	8
3.9 Materiali di imbottitura	9
3.10 Requisiti del prodotto finale	9
3.11 Disassemblabilità	9
3.12 Imballaggio	9
Articolo 4 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna	10
Articolo 5 - Luoghi di consegna	10
Articolo 6 - Modalità di consegna	11
6.1 Penali relative alle modalità di consegna	12
Articolo 7 - Lavori complementari di montaggio e smontaggio e ritiro usato	12
7.1 Penali relative ai lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro usato (se offerto in gara)	13
Articolo 8 - Corrispondenza delle consegne	13
8.1 Penali relative alla corrispondenza delle consegne	14
Articolo 9 - Supporto alla progettazione/ Studio del layout	14
9.1 Penali relative al supporto alla progettazione	14
Articolo 10 - Controlli e reclami	15
10.1 Penali relative alle azioni correttive a seguito di reclami	15
Articolo 11 - Garanzia	16
11.1 Penali relative agli interventi previsti in garanzia	16
Articolo 12 - Pezzi di ricambio	16
Articolo 13 - Referenti	17
Articolo 14 - Clausola etica	17

Premessa

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di arredi di cui all'Art. 2, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna che ne facciano richiesta, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni esprimono la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) Capitolato tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- g) Fornitura: il contratto in base al quale le Amministrazioni contraenti acquisiranno i beni ordinati nella loro proprietà all'atto della consegna, versandone il corrispettivo in un'unica soluzione

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto **la fornitura di arredi per uffici a ridotto impatto ambientale**, aventi le caratteristiche descritte nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico, secondo la seguente suddivisione in lotti:

- **Lotto 1: Fornitura di arredi in legno per uffici a ridotto impatto ambientale;**
- **Lotto 2: Fornitura di arredi in metallo;**

– **Lotto 3: Fornitura di sedie per uffici a ridotto impatto ambientale.**

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati nonché all'offerta dell'aggiudicatario.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura (Contratti).

Le "Quantità triennali" indicate nell'Offerta economica sono da considerare indicative. Pertanto, nel corso di vigenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze che matureranno nelle diverse istituzioni o servizi o in merito alle priorità individuate dalle Amministrazioni stesse, ai prezzi di aggiudicazione. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

Potranno anche essere effettuati ordini per articoli accessori (tappi, mensole, maniglie, pomoli, ecc..) non compresi nell'elenco sopra indicato, con applicazione della stessa percentuale di sconto derivante dall'offerta economica effettuata in sede di gara rispetto alla base d'asta, da applicare ai prezzi del listino in vigore al momento di partecipazione alla gara. La percentuale di sconto è la percentuale ricavata sul valore del lotto aggiudicato al Fornitore rispetto al valore a base di gara.

Tutte le tipologie di prodotti richiesti nella presente procedura saranno orientati all'attuazione di politiche di Green Public Procurement e SRPP, in applicazione dei "**CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA ED IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI**" (CAM), Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017).

Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli

Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.” Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

3.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato¹ con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 mg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle

¹ contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.

schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità

3.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide.

Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

3.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kgdi pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso

un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

3.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione.

3.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)8, FSC® misto (oppure FSC® mixed)9 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)10 o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I del citato DM 11.01.2017.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I del DM 11.01.2017, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

3.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II del DM 11.01.2017.

3.10 Requisiti del prodotto finale

I requisiti del prodotto finale, sono descritti nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico. I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: Come richieste nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico

3.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

3.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile

e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system”.

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio

Articolo 4 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna

Le Amministrazioni Contraenti per aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore, previa registrazione all'apposito sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, emettono un Ordinativo di Fornitura, secondo quanto descritto nell'Art 5 dello schema di Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione per tutta la sua durata (24 mesi, eventualmente rinnovati per altri 12). Attraverso i propri Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti daranno avvio a contratti per la fornitura di arredi per uffici (Ordinativi di Fornitura), il cui valore non risulti inferiore ad Euro 1000,00 (Euro mille) IVA esclusa, salvo importo inferiore offerto in sede di gara. Gli Ordinativi di Fornitura potranno avere la durata prestabilita dalle Amministrazioni Contraenti, purché compresa entro la data ultima di durata della Convenzione.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le consegne a norma del successivo Articolo 6 - Modalità di consegna.

Articolo 5 - Luoghi di consegna

La consegna degli arredi deve avvenire presso le sedi indicate di volta in volta dalle Amministrazioni, al piano.

Il Fornitore deve dotarsi dei mezzi idonei ad effettuare consegne anche presso sedi posta in località a viabilità non agevole. È onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l'accesso ai centri storici.

Articolo 6 - Modalità di consegna

Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui l'arredo va collocato, e devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Le **consegne ordinarie** devono avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni - ovvero entro il n. di giorni offerti in sede di gara - naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Consegna. Per **consegne urgenti**, tale termine può essere ridotto a 28 (ventotto) giorni - ovvero entro il n. di giorni offerti in sede di gara - naturali e consecutivi, previa intesa tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'Amministrazione, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi - ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza- la data di consegna.

Le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le Amministrazioni Contraenti destinatarie, nonché effettuare Ordinativi di Fornitura cumulativi, comprendenti arredi da consegnare nel corso di un determinato periodo, dietro relativa richiesta.

Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

In ogni caso le date e gli orari di consegna devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività dell'Amministrazione.

Se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti le consegne in Comuni ad alta intensità di traffico (di norma con popolazione superiore a 50.000 abitanti) devono essere eseguite in orario non di punta di traffico, ossia fuori fasce orarie 7,30-9,00 e 17,00 - 18.00.

Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Amministrazioni Contraenti, in tempo utile alla consegna.

Le consegne sono precedute da un Ordine di consegna che, per le Aziende del Servizio Sanitario, la Regione e le Amministrazioni Regionali si effettuano in formato elettronico, mentre per gli Enti locali possono essere effettuate, sia in formato cartaceo che elettronico.

Gli Ordini di consegna da effettuare in formato cartaceo contengono di norma le seguenti informazioni:

- L'ID prodotto e la Denominazione prodotto,
- le quantità per singoli articoli,
- il prezzo unitario e totale IVA esclusa,
- il/i luogo/ghi di consegna,
- le date presunte e gli orari di consegna,
- i nominativi dei referenti delle Amministrazioni, e le funzioni ad essi delegate,

Per le Aziende del Servizio Sanitario, la Regione e le Amministrazioni Regionali i documenti di trasporto dovranno essere emessi in formato elettronico e ricevuti nelle stesse modalità.

Il Fornitore si impegna, all'atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre al referente incaricato tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato e nel suo Allegato A.

6.1 Penali relative alle modalità di consegna

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari al 3‰ del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente articolo;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.
- c) Imballaggi utilizzati: Qualora non siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.12 "Imballaggio", per ogni episodio, si applicherà una penale pari a € 100,00.

Articolo 7 - Lavori complementari di montaggio e smontaggio e ritiro usato

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eseguiti al momento della consegna. Eventuali fissaggi e montaggi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti in momenti successivi alla consegna non si intendono a carico del Fornitore.

Se offerti in gara, sono altresì a carico del Fornitore i lavori di smontaggio, il ritiro di vecchi arredi, che devono essere effettuati contestualmente alla consegna e al montaggio dei nuovi arredi, nonché il riuso, secondo quanto offerto in sede di gara. Tali lavori sono compresi nei prezzi dei singoli arredi. In fase di gestione contrattuale il fornitore dovrà fornire all'Amministrazione

Contraente ed a Intercent-ER, informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di riuso eventualmente assunto in sede di gara.

Il montaggio degli arredi potrà avvenire anche entro il primo giorno successivo lavorativo da parte del Fornitore o nel diverso termine concordato col Referente dell'Amministrazione Contraente.

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una *Certificazione di regolare posa in opera*, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse necessario.

Se non offerto in sede di gara, il servizio di ritiro dei prodotti sostituiti è addebitato alle Amministrazioni Contraenti.

7.1 Penali relative ai lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro usato (se offerto in gara)

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti penali:

- a) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni episodio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- b) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- c) se offerto in gara: qualora il Fornitore non provveda allo smontaggio e ritiro dell'usato, una penale di € 150,00 per ogni episodio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Articolo 8 - Corrispondenza delle consegne

La quantità e corrispondenza degli arredi consegnati a quanto specificato nell'Ordine o nella Richiesta parziale di Consegna, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce,

eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: l'ID prodotto, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; l'ID prodotto, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati, non preventivamente concordate con le Amministrazioni Contraenti attraverso una Richiesta, devono essere concordate tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate attraverso una Richiesta parziale di Consegna, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

8.1 Penali relative alla corrispondenza delle consegne

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 - Supporto alla progettazione/ Studio del layout

Per il lotto 1:

Nel caso venga offerto in sede di gara, il Fornitore deve garantire, qualora gli venga richiesto dal committente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di lay-out della disposizione degli arredi sulla base di elaborati planimetrici. Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc....

9.1 Penali relative al supporto alla progettazione

Per il lotto 1:

Nel caso il Fornitore abbia offerto in sede di gara il supporto alla progettazione, le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare una penale di € 500,00 per ogni episodio di non esecuzione del servizio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito

Articolo 10 - Controlli e reclami

Le singole Amministrazioni Contraenti possono svolgere verifiche tecniche sugli arredi forniti, anche presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara. In tal caso i campioni da sottoporre a prove sono identificati congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente e, qualora possibile, le prove si svolgono alla loro presenza. Delle prove e dei relativi risultati viene redatto apposito verbale.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato.

Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dalle Amministrazioni Contraenti, queste potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

Le Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

10.1 Penali relative alle azioni correttive a seguito di reclami

Per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di reclami, le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare la penale di € 50,00. Decorsi i termini fissati dalle Amministrazioni Contraenti, la penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Articolo 11 - Garanzia

In caso di fornitura, il Fornitore deve prestare garanzia non inferiore a 5 anni dall'acquisto, ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, per difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente per tutta la durata della garanzia.

Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e manomissione,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni,
- causa di forza maggiore.

11.1 Penali relative agli interventi previsti in garanzia

In caso di ritardi degli interventi di riparazione le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12 - Pezzi di ricambio

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Articolo 13 - Referenti

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

Articolo 14 - Clausola etica²

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, come definiti da:

- le leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza);
- le otto Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO)³;
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, deve essere garantito l'impegno verso la conformità alla normativa più elevata, ossia che risulta più favorevole ai lavoratori.

Il Fornitore, a dimostrazione di tale impegno, si impegna a:

1. accettare eventuali audit di parte terza, effettuati da parte di società incaricate dalla stazione appaltante per verificare il rispetto da parte del Fornitore degli “standard sociali minimi” e dell'applicazione degli impegni di cui al presente articolo;

2 La presente clausola fa riferimento alla proposta di criteri sociali nazionali presentata nell'ambito dell'incontro organizzato dal Ministero dell'Ambiente svoltosi a Roma il 13.12.2010.

3 Le Convenzioni fondamentali dell'ILO riguardano i seguenti temi:

- **Lavoro minorile** (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- **Lavoro forzato/schiavitù** (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- **Discriminazione** (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- **Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva** (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

2. produrre ad Intercent-ER e alle Amministrazioni Contraenti, entro **sei mesi** dalla stipulazione della Convenzione, appropriata documentazione relativa a:
- A. la “**mappatura della catena di fornitura**”, ossia:
- a) descrizione delle fasi della filiera produttiva dei prodotti oggetto dell'appalto, dalla materia prima al prodotto finito;
 - b) identificazione dei fornitori e sub-fornitori responsabili della realizzazione dei prodotti finiti o dei componenti dei beni oggetto dell'appalto, con indicazione dei nomi delle aziende e loro localizzazione;
- B. l'effettuazione di un'analisi dei rischi dei fornitori e sub-fornitori di cui al punto A. b) e loro classificazione sulla base di:
- ✦ grado di influenza sull'appalto;
 - ✦ livello di rischio: in funzione dei fattori di rischio di non conformità rispetto agli “standard sociali minimi” (es.: localizzazione del fornitore/sub-fornitore, tipo di industria, dimensioni, pericolosità del processo produttivo, intensità di manodopera);
- C. l'attuazione di un piano di monitoraggio relativo alla gestione delle criticità, basato sul concetto di “miglioramento continuo” e sulla classificazione di fornitori e sub-fornitori di cui al punto A. b); il piano dovrà comprendere:
- a) le **azioni** da intraprendere, tra le quali:
 - ✦ invio di questionari di auto-valutazione del rispetto degli “standard sociali minimi”, corredati da evidenze oggettive (es.: documenti sulla composizione della forza lavoro, contratti di lavoro, DURC, registro infortuni);
 - ✦ sottoscrizione di lettere di impegni da parte di fornitori e sub-fornitori, o di clausole contrattuali, relative al rispetto degli “standard sociali minimi”;
 - ✦ effettuazione di audit di “terza parte” o richiesta di risultati di audit già effettuati da altre organizzazioni;
 - ✦ incontri con i fornitori e interviste con i lavoratori;
 - b) la definizione di **azioni correttive e di miglioramento** da parte dei fornitori e sub-fornitori (es.: rinegoziazioni contrattuali rispetto ai tempi di consegna, ai prezzi, ecc.);
3. produrre, entro dodici mesi dalla stipulazione della Convenzione, una relazione sull'esito delle azioni correttive e di miglioramento intraprese.

Nel caso in cui il Fornitore sia certificato in conformità allo standard internazionale **SA8000:2008** (o equivalente) esso è tenuto, **entro 30 giorni** dalla stipulazione della Convenzione e, successivamente, a scadenza annuale, a produrre esclusivamente la seguente documentazione:

- il certificato di conformità, in corso di validità;
- la politica aziendale in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative;

- le procedure per la valutazione e la selezione dei fornitori/subappaltatori/sub-fornitori.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 18 dello schema di Convenzione.